



**Notaio Benedetto Giusti**  
via Cavallerizza n.60 - Napoli  
tel.081.418288 - fax 081.401880

Repertorio n. **6571** Raccolta n. **2971**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

**"MERIDIE S.p.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**12.11.2010**

Il giorno dodici novembre duemiladieci.

In Napoli, alla via Crispi n.31 alle ore 16.05.

Innanzi a me Benedetto Giusti, notaio in Napoli, con studio

alla Via Cavallerizza n.60, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

E' PRESENTE

- dr.Giovanni LETTIERI nato a Napoli il 21 novembre 1956

nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

ed Amministratore Delegato della società

**"MERIDIE S.p.A."**

presso la cui sede in Napoli alla via Crispi 31 domicilia per

la carica, col capitale sociale di euro 50.713.000,00 -

codice fiscale ed iscrizione al registro delle Imprese di

Napoli 05750851213, iscrizione al REA di Napoli n.NA 773483.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi dichiara che è riunita in questo giorno, ora e

luogo il Consiglio di Amministrazione della predetta società

e mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'adunanza e

le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Registrato

a Napoli 1

il 15.11.2010

al n.12566/1T

## COSTITUZIONE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giovanni Lettieri, il quale presenta il notaio, dott. Benedetto Giusti, chiamato a redigere il presente verbale ed al quale viene affidata, su consenso unanime dei presenti, anche la funzione di segretario.

Prende la parola il Presidente che da lettura dello

### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Adeguamento dello statuto alla Shareholders Directive. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica degli articoli 3 e 12 dello statuto sociale in conseguenza dell'adeguamento alle norme previste per le investment companies dal regolamento di Borsa Italiana in vigore dal 28 giugno 2010. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale in conseguenza dell'adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 104 d. lgs. 58/98 commi 1 e 1-bis.
5. Approvazione del nuovo regolamento per le operazioni con parti correlate.
6. Valutazioni in merito all'opportunità di possibili

operazioni volte a rafforzare la struttura patrimoniale della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

7. Informativa del Presidente sugli investimenti in corso.

8. Approvazione del resoconto consolidato intermedio al 30 settembre 2010.

9. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica poi ai presenti che il presente consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo avvisi del giorno 9.11.2010 e che sono oggi presenti:

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-- esso costituito quale Presidente

-- Giuseppe LETTIERI nato a San Giorgio a Cremano il giorno 1.12.1980

-- Arturo TESTA nato a Napoli il 24.12.1976

nonchè collegati in audio conferenza i seguenti consiglieri

- Ettore Artioli nato a Palermo il 21.10.60

- Americo Romano nato a Roma il 30.11.1955

PER IL COLLEGIO SINDACALE

-- dr. Roberto GIORDANO nato a Napoli il 5 settembre 1950  
quale Presidente e

-- Fabio ARAMINI nato ad Empoli il 27 agosto 1970 quale  
sindaco effettivo

avendo il sindaco Angelica Mola giustificato la sua assenza.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito ed atto a discutere

e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente vista la presenza del notaio propone di trattare il punti n. 2 all'ordine del giorno al fine di consentire la tempestiva verbalizzazione delle relative deliberazioni necessaria per l'espletamento delle formalità previste ai sensi di legge.

2. Adeguamento dello statuto alla *Shareholders Directive*.  
Delibere inerenti e conseguenti.

Su secondo punto all'ordine del giorno espone le ragioni che rendono necessario adeguare lo statuto sociale all disposizioni cogenti introdotte da D.Lgs 27.01.2010 n.27 emanato in attuazione della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 (*Shareholders' right directive*).

Il Presidente ricorda in particolare come dal disposto dell'articolo 14 comma 8 dello statuto sia il Consiglio di Amministrazione ad avere facoltà ad adeguare lo statuto a disposizioni normative.

Il Presidente sottopone pertanto all'esame dei soci il testo dello statuto al quale sono state apportate le sole modifiche obbligatorie per legge ed in particolare risultano modificati gli articoli: 9, 10, 15, 22 e 23.

Il Collegio Sindacale, nella persona del suo presidente, presta parere favorevole alla adozione delle delibere come proposte dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli

interventuti in forza dei poteri concessi dall'articolo 14 dello statuto sociale

DELIBERA

- di modificare, al solo fine di adeguarli alla recenti disposizioni di recente introduzione, gli articoli 9, 10, 15, 22 e 23 dello statuto sociale adottando il testo proposto dal Presidente

- di adottare pertanto il seguente le seguente stesura degli articoli 9, 10, 15, 22 e 23 dello statuto sociale:

**Articolo 9.) Convocazione.** = L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con i contenuti previsti dalla normativa vigente, (i) sul sito internet della società; (ii) ove necessario per disposizione inderogabile di legge o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Repubblica", "Il Mattino", "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"; e (iii) con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax

ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Articolo 10.) Intervento e voto.** = Hanno diritto ad intervenire in assemblea, nel rispetto della normativa vigente, i titolari di diritti di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare nelle Assemblee. La delega può essere conferita anche in via elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a)

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

**Articolo 15.) Nomina degli amministratori** = La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere

ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalla disciplina vigente e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente. Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; e
- b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a

qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

La mancanza degli allegati o del deposito, entro il termine previsto, della suddetta certificazione comporta che la lista si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Se la "lista di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai

sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ("lista di minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della lista di minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998 indicato nella lista di minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia

superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione per preferenze non risulti eletto alcun amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto dell'amministratore che abbia ricevuto il minore numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun amministratore indipendente ex art. 147ter Dlgs. 58/1998, saranno eletti, al

posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minore numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla "lista di maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale

membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

#### **Articolo 22.) Collegio sindacale.**

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di

collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, nei termini della normativa vigente, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci

effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del

numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino allo scadere del termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, primo comma, cod.civ.,

procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

**Articolo 23.) Revisione legale dei conti.** = La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

L'incarico alla società di revisione legale è conferito dall'Assemblea, su parere motivato dell'organo di controllo, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il Presidente consegna pertanto a me notaio il testo dello

statuto sociale comprensivo delle modificazioni oggi adottate  
che al presente atto si allega sotto la **lettera "A"**.

Il Presidente infine dichiara che il Consiglio di  
Amministrazione prosegue, per gli ulteriori punti all'ordine  
del giorno, senza l'assistenza di me notaio ora che sono le  
ore 18,25.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a  
macchia da persona di mia fiducia e completato a penna da me  
notaio su sei fogli per ventuno facciate di cui ho dato  
lettura, unitamente all'allegato, al costituito che lo  
approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 18,35.

Firmato: Giovanni Lettieri - notar Benedetto Giusti (sigillo).